



**Statuto  
Raiffeisen Svizzera  
società cooperativa**

**RAIFFEISEN**

# Indice

I.	Ragione sociale, natura giuridica e sede	1
II.	Scopo e compiti	1
III.	Qualità di membro	3
IV.	Federazioni regionali	7
V.	Organizzazione	8
	A. Assemblea dei delegati	9
	B. Consiglio di amministrazione	12
	C. Direzione	15
	D. Revisione interna	16
	E. Ufficio di revisione ai sensi del CO	16
VI.	Firma sociale	17
VII.	Rendiconto, riserve e ripartizione dell'utile	17
VIII.	Pubblicazioni sociali	17
IX.	Vertenze giudiziarie	18
X.	Scioglimento e liquidazione di Raiffeisen Svizzera	18
XI.	Disposizioni finali	19

# I. Ragione sociale, natura giuridica e sede

## Articolo 1

Sotto la ditta<sup>1</sup>

Ragione sociale, natura giuridica

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft  
Raiffeisen Suisse société coopérative  
Raiffeisen Svizzera società cooperativa  
Raiffeisen Svizra associaziun  
Raiffeisen Switzerland Cooperative<sup>2</sup>

è costituita una federazione di banche cooperative con obbligo di effettuare versamenti supplementivi limitati ai sensi degli articoli 921 e seguenti del CO.

## Articolo 2

<sup>1</sup>Raiffeisen Svizzera società cooperativa (di seguito denominata Raiffeisen Svizzera)<sup>3</sup> raggruppa le Banche Raiffeisen (dette in seguito BR) esistenti in Svizzera.

Struttura di Raiffeisen Svizzera, sede

<sup>2</sup>La sede di Raiffeisen Svizzera è a San Gallo.

# II. Scopo e compiti

## Articolo 3

Lo scopo di Raiffeisen Svizzera è di divulgare e di realizzare in Svizzera, mediante un'azione comune, l'idea cooperativa di Federico Guglielmo Raiffeisen e in particolare di:

Scopo

- a) appoggiare e promuovere le singole BR;
- b) svolgere compiti e tutelare interessi comuni alle BR e alle federazioni regionali;
- c) assicurare la continuità e lo sviluppo del Gruppo Raiffeisen<sup>4</sup>.

## Articolo 4

Raiffeisen Svizzera

Compiti

- a) fornisce prestazioni per il Gruppo Raiffeisen;
- b) assume la funzione<sup>5</sup> di banca centrale;
- b<sup>bis</sup>) garantisce i requisiti normativi in materia di fondi propri e di liquidità per il Gruppo Raiffeisen e può impiegare strumenti volti al miglioramento della situazione dei fondi propri nel Gruppo Raiffeisen<sup>6</sup>;

1 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

2 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

3 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006: l'abbreviazione «Raiffeisen Svizzera» verrà inserita in tutte le disposizioni.

4 Gruppo Raiffeisen: termine generale che fa riferimento a tutte le imprese del marchio «Raiffeisen» (Raiffeisen Svizzera, BR, UR, società del gruppo).

5 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 21 giugno 2003

6 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 15 giugno 2013

- c) designa l'ufficio di revisione ai sensi della Legge sulle banche e liberamente istituibile secondo il CO per le BR associate<sup>7</sup>;
- d) gestisce una Revisione interna per le BR<sup>8</sup>, Raiffeisen Svizzera, le imprese e le società appartenenti al Gruppo Raiffeisen<sup>9</sup>.

### **Articolo 5**

Prestazioni di Raiffeisen Svizzera

<sup>1</sup>Raiffeisen Svizzera informa, consiglia e assiste le BR particolarmente nei settori gestione, marketing, economia aziendale, informatica, edilizia, formazione, personale e giuridico.

<sup>2</sup>Raiffeisen Svizzera tutela gli interessi del Gruppo Raiffeisen, in particolare mediante:

- a) il coordinamento generale del Gruppo Raiffeisen in base al modello, ai principi fondamentali a lungo termine della politica del Gruppo Raiffeisen<sup>10</sup> e alle prescrizioni della Legge sulle banche;
- b) la gestione dei rischi per il Gruppo Raiffeisen attraverso misure precauzionali per la prevenzione di danni e la copertura dei rischi;
- c) la salvaguardia e la rappresentanza degli interessi del Gruppo Raiffeisen di fronte alle autorità, alle associazioni e all'opinione pubblica;
- d) l'attività di marketing e la pubblicità per il Gruppo Raiffeisen;
- e) l'adeguamento del Gruppo Raiffeisen agli sviluppi e alle esigenze del mercato bancario e dell'economia.

<sup>3</sup>Tanto in Svizzera quanto all'estero, nell'ambito degli obiettivi dell'organizzazione, Raiffeisen Svizzera può aprire, rappresentanze<sup>11</sup> o succursali, fondare società affiliate, costituire fondazioni, partecipare ad altre società, in particolare a istituti bancari e finanziari o stipulare con essi dei contratti di cooperazione<sup>12</sup> nonché acquistare, alienare e ipotecare immobili.

<sup>4</sup>Raiffeisen Svizzera garantisce gli impegni delle BR e può concedere loro ulteriori aiuti finanziari<sup>13</sup>.

### **Articolo 6**

Banca centrale

<sup>1</sup>Raiffeisen Svizzera nella sua funzione di banca centrale<sup>14</sup>, assicura per l'intero gruppo la compensazione finanziaria e il mantenimento della liquidità, fornisce servizi bancari alle BR e svolge operazioni bancarie proprie, ritenuto che in Svizzera essa si occupa in particolare dei rami seguenti:

- a) accettazione di denaro in qualsiasi forma bancaria, compresi i depositi a risparmio;

---

7 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

8 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 13 giugno 1998

9 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

10 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

11 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 1999

12 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 1999

13 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea straordinaria dei delegati del 16 settembre 1995

14 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 21 giugno 2003

- b) collocamento e anticipazione di fondi (come affari interbancari, crediti, anticipi fissi e prestiti di qualsiasi natura con o senza copertura, crediti e prestiti con pegno immobiliare, crediti all'esportazione, crediti di accettazione, piccolo credito, investimenti sul mercato monetario);
- c) esecuzione delle operazioni di pagamento, di lettere di credito e di incassi documentari;
- d) assunzione di impegni fideiussori e di garanzia;
- e) emissione, sconto e incasso di cambiali e assegni;
- f) acquisto e vendita di divise, banconote estere, metalli preziosi e affari affini;
- g) esecuzione e partecipazione all'emissione di azioni, obbligazioni e altri titoli;
- h) compravendita di titoli e operazioni di borsa per conto proprio e per conto terzi;
- i) consulenza sugli investimenti, amministrazione e custodia di titoli e oggetti preziosi, incasso di cedole e locazione di cassette di sicurezza;
- j) consulenza in materia fiscale e successoria nonché assunzione di esecuzioni testamentarie e di liquidazioni di eredità;
- k) esecuzione di affari fiduciari;
- l) assunzione della funzione di domicilio di sottoscrizione e di banca depositaria per fondi d'investimento.

<sup>2</sup>Raiffeisen Svizzera può assumere impegni all'estero. Questi saranno ponderati in base al rischio, secondo le aliquote legali di ponderazione e non possono superare il 5% della somma di bilancio consolidata del Gruppo Raiffeisen. Il Consiglio di amministrazione emana il relativo regolamento<sup>15</sup>.

## **Articolo 7**

(abrogato)<sup>16</sup>

## **III. Qualità di membro**

### **Articolo 8**

Può diventare membro di Raiffeisen Svizzera ogni istituto, con forma giuridica cooperativa sottoposto alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, che in particolare

Presupposti

- a) adotta lo statuto modello per BR allestito dall'Assemblea dei delegati;
- b) riconosce nel proprio statuto i principi Raiffeisen;
- c) riconosce gli statuti di Raiffeisen Svizzera del 16 giugno 1990, comprese le modifiche effettuate a partire da quella data<sup>17</sup>.

### **Articolo 9**

L'ammissione viene decisa in base a una dichiarazione di adesione scritta della BR e all'approvazione dello statuto della BR da parte di Raiffeisen Svizzera.

Acquisto

<sup>15</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 16 giugno 2001

<sup>16</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2005

<sup>17</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

## Articolo 10

Le BR devono riconoscere in loro statuto i seguenti principi:

- a) la giurisdizione cooperativa (il raggio di attività) va circoscritta e di regola deve limitarsi ad un comune. Eventuali modificazioni necessitano del consenso di Raiffeisen Svizzera;
- b) può diventare socio della cooperativa chi ha domicilio, sede, un'azienda, una succursale oppure immobili entro il raggio di attività; il Consiglio di amministrazione stabilisce le eccezioni in un regolamento<sup>18</sup>;
- c) (abrogato)<sup>19</sup>;
- d) prestiti e crediti possono essere concessi solo ai soci; il Consiglio di amministrazione stabilisce le eccezioni in un regolamento<sup>20</sup>;
- e) la concessione di prestiti e crediti può avvenire solo dietro copertura; il Consiglio di amministrazione stabilisce le eccezioni in un regolamento<sup>21</sup>;
- f) un'indennità moderata ai membri del Consiglio di amministrazione<sup>22</sup> è consentita<sup>23</sup>;
- g) salvo il pagamento di un interesse sulle quote sociali, non è ammessa nessuna ripartizione di utile e dev'essere costituito un patrimonio indivisibile.

## Articolo 11

Le BR hanno il diritto di:

- a) eleggere, in occasione dell'Assemblea generale della loro federazione regionale, i delegati ed i supplenti all'Assemblea dei delegati di Raiffeisen Svizzera in base all'art. 26 del presente statuto.
- b) ricorrere a Raiffeisen Svizzera per:
  1. operazioni finanziarie e di collocamento, con retribuzione dei collocamenti alle condizioni di mercato;
  2. anticipazioni alle condizioni di mercato sui collocamenti, per quanto essi non siano necessari alla liquidità legale della BR richiedente e ritenuto che Raiffeisen Svizzera possa rendere disponibili i mezzi senza pregiudicare la liquidità del Gruppo Raiffeisen e incorrere in perdite sostanziali;
  3. altre possibilità di finanziamento, nella misura in cui le BR soddisfino i requisiti fissati da Raiffeisen Svizzera;

---

18 Modifica dello statuto in base all'esito della votazione per corrispondenza di ottobre 1993, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 17 dicembre 1993; cfr. Regolamento sulle eccezioni concernenti la qualità di socio e la concessione di crediti presso le BR del 11 giugno 2009

19 Modifica dello statuto in base all'esito della votazione per corrispondenza di settembre 1993, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 17 dicembre 2013

20 Modifica dello statuto in base all'esito della votazione per corrispondenza di ottobre 1993, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 17 dicembre 1993; cfr. Regolamento sulle eccezioni concernenti la qualità di socio e la concessione di crediti presso le BR del 11 giugno 2009

21 Modifica dello statuto in base all'esito della votazione per corrispondenza di ottobre 1993, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 17 dicembre 1993; cfr. Regolamento sulle eccezioni concernenti la qualità di socio e la concessione di crediti presso le BR del 11 giugno 2009

22 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

23 Modifica dello statuto in base all'esito della votazione per corrispondenza di novembre 2003, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 9 dicembre 2003

4. l'utilizzazione di servizi di Raiffeisen Svizzera, e delle altre imprese e società del Gruppo Raiffeisen<sup>24</sup>.

## Articolo 12

Le BR sono tenute a:

- a) assumere quote sociali di Raiffeisen Svizzera di 1'000 franchi in ragione di una quota ogni 100'000 franchi del totale del proprio bilancio<sup>25</sup>;
- b) eseguire versamenti suppletivi ai sensi dell'art 871 CO fino a concorrenza dell'importo dei loro fondi propri composti dal capitale proprio a bilancio più le riserve tacite<sup>26, 27</sup>;
- c) versare a Raiffeisen Svizzera contributi di membro a copertura di prestazioni non computabili.

Obblighi dei membri

I. Prestazione di contributi

## Articolo 13

Le BR hanno il dovere di:

- a) osservare nella loro gestione aziendale lo statuto, i regolamenti, le direttive e le istruzioni<sup>28</sup> di Raiffeisen Svizzera e tutelare gli interessi del Gruppo Raiffeisen;
- b) concedere a Raiffeisen Svizzera un diritto di dare direttive e di formulare proposte in singoli casi di particolare gravità. Tale diritto è esercitato nei confronti del Consiglio di amministrazione della BR, con contemporanea informazione alla federazione regionale. In caso di rifiuto di una proposta da parte del Consiglio di amministrazione, Raiffeisen Svizzera può presentarla all'Assemblea generale della BR;
- b<sup>bis</sup>) concedere a Raiffeisen Svizzera un diritto di impartire istruzioni vincolanti ai sensi degli art. 4 cpv. 3 lett. c dell'Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio. Il Consiglio di amministrazione disciplina le premesse, le competenze e i provvedimenti per l'esercizio di questo diritto<sup>29</sup>;
- c) riconoscere a Raiffeisen Svizzera il diritto di sostenere di fronte agli organi della BR le proposte di cui alla lett. b);
- d) allestire il bilancio e il conto economico secondo le direttive di Raiffeisen Svizzera e trasmettere a Raiffeisen Svizzera i dati statistici necessari all'allestimento del conto consolidato e delle notifiche prescritte dalla legge<sup>30</sup>;
- e) sottoporsi alle revisioni effettuate dall'ufficio di revisione ai sensi della Legge sulle banche designato da Raiffeisen Svizzera<sup>31</sup>;
- e<sup>bis</sup>) affidare la revisione interna a Raiffeisen Svizzera<sup>32</sup>;

II. Obblighi di fedeltà

24 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

25 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 21 giugno 2003

26 Modifica dello statuto in base all'esito della votazione per corrispondenza di novembre 1999, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 9/10 dicembre 1999

27 Modifica dello statuto in base all'esito della votazione per corrispondenza di settembre 1993, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 17 dicembre 2013

28 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

29 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 8 giugno 1996

30 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 21 giugno 2003

31 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2005

32 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 13 giugno 1998

- e<sup>ter</sup>) scegliere o revocare solo un ufficio di revisione definito eleggibile da Raiffeisen Svizzera, ai sensi del CO<sup>33</sup>;
- f) far parte in qualità di membro della federazione regionale;
- g) essere membro delle imprese e società del Gruppo Raiffeisen<sup>34</sup> nella misura in cui l'Assemblea dei delegati abbia decretato l'adesione obbligatoria.

### **Articolo 14**

III. Operazioni obbligatorie

Nell'ambito delle disposizioni del regolamento interno, le BR sono tenute a:

- a) eseguire operazioni tramite Raiffeisen Svizzera;
- b) collocare presso Raiffeisen Svizzera il denaro non investito entro il raggio di attività;
- c) assumere mutui bancari esclusivamente presso Raiffeisen Svizzera o tramite la stessa;
- d) offrire alla clientela almeno il minimo dei servizi bancari previsti.

### **Articolo 15**

Cessazione della qualità di membro

La perdita della qualità di membro avviene:

- a) mediante dimissioni inoltrate per la fine dell'anno con un preavviso di dodici mesi. Raiffeisen Svizzera può concordare con la BR uscente un termine di preavviso più breve<sup>35</sup>;
- b) in seguito a scioglimento o fusione;
- c) in seguito a esclusione. L'esclusione può essere decretata dal Consiglio di amministrazione, previa audizione della BR e della federazione regionale competente, con effetto immediato:
  1. in difetto di uno dei presupposti per la qualità di membro secondo l'art. 8;
  2. in caso di violazione grave degli art. 10, 12, 13 o 14, qualora la situazione non venga regolarizzata;
  3. in caso di persistente o grave contravvenzione agli interessi del Gruppo Raiffeisen;
  4. qualora, nonostante l'ammonimento scritto, non venisse dato seguito, nel termine fissato, alle ingiunzioni dell'ufficio di revisione operante ai sensi della Legge sulle banche in merito alla corretta gestione.

### **Articolo 16**

Ricorso

<sup>1</sup>La BR esclusa può presentare ricorso entro un mese alla prossima Assemblea ordinaria dei delegati.

<sup>2</sup>Il ricorso va inoltrato per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione e ha effetto sospensivo.

### **Articolo 17**

Rimborso di quote sociali

<sup>1</sup>Le BR dimissionarie e quelle escluse hanno diritto al rimborso delle loro quote sociali al valore intrinseco, al massimo però al valore nominale.

---

33 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

34 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

35 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 21 giugno 2003



<sup>2</sup>Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare il rimborso di quote sociali in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi.<sup>36</sup>

### **Articolo 18<sup>37</sup>**

<sup>1</sup>Le BR dimissionarie o escluse

Rimborso di prestazioni

- a) fino alla scadenza del termine ordinario per le dimissioni ai sensi dell'art. 15 lett. a, sono debentrici nei confronti di Raiffeisen Svizzera di tutti i contributi da loro dovuti secondo i principi di finanziamento<sup>38</sup> e il Regolamento sui contributi delle BR a Raiffeisen Svizzera (concetto di finanziamento) nonché secondo il Regolamento del fondo di solidarietà. Ciò vale anche nel caso in cui le dimissioni o l'esclusione avvengano in un termine più breve o con effetto immediato.
- b) non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota del fondo di solidarietà accumulata in ragione delle loro prestazioni.
- c) a titolo di indennizzo per i danni causati dalla loro uscita, devono versare a Raiffeisen Svizzera un'indennità equivalente all'1,5% della loro somma di bilancio secondo l'ultimo bilancio pubblicato.

<sup>2</sup>Oltre a ciò, Raiffeisen Svizzera può esigere dalle BR il rimborso di aiuti finanziari oltrepassanti le normali prestazioni di Raiffeisen Svizzera e concessi per assicurare la loro esistenza o lo sviluppo.

<sup>3</sup>Le disposizioni del cpv. 1 valgono anche in caso di uscita di una BR a seguito di fusione con una società non appartenente al Gruppo Raiffeisen.

<sup>4</sup>Raiffeisen Svizzera può ridurre l'indennizzo dovuto dalle BR dimissionarie o escluse.

### **Articolo 19**

Le BR dimissionarie o escluse sono tenute a modificare la ragione sociale della ditta<sup>39</sup> e a rinunciare all'uso del nome «Raiffeisen».

Ragione sociale

## **IV. Federazioni regionali**

### **Articolo 20**

<sup>1</sup>Le BR si associano in federazioni regionali.

Organizzazione

<sup>2</sup>Raiffeisen Svizzera stabilisce la delimitazione territoriale delle federazioni regionali dopo aver sentito il parere delle federazioni interessate.

<sup>3</sup>Le federazioni regionali sono associazioni ai sensi degli art. 60 ss. del CC, e adottano lo statuto tipo elaborato da Raiffeisen Svizzera.

<sup>4</sup>Lo statuto e le sue modifiche devono essere approvati da Raiffeisen Svizzera.

---

36 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 15 giugno 2013

37 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 21 giugno 2003

38 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

39 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

**Articolo 21**  
Qualità di membro Tutte le BR ammesse in seno a Raiffeisen Svizzera diventano contemporaneamente membri della federazione regionale nella cui giurisdizione risiedono.

**Articolo 22**  
Circostrizione elettorale La giurisdizione di competenza di ogni federazione regionale ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 costituisce anche la circostrizione elettorale per l'elezione dei delegati all'Assemblea dei delegati di Raiffeisen Svizzera.

**Articolo 23**  
Scopo e compiti <sup>1</sup>Le federazioni regionali hanno lo scopo di promuovere e di sostenere le relazioni fra le BR e Raiffeisen Svizzera.

<sup>2</sup>All'interno del territorio di loro competenza, esse svolgono in particolare i seguenti compiti:

- a) organizzazione, in occasione della propria Assemblea generale, dell'elezione dei delegati e dei supplenti all'Assemblea dei delegati di Raiffeisen Svizzera;
- b) formazione di opinione riguardo ad affari politicamente importanti del Gruppo Raiffeisen;
- c) partecipazione in collaborazione con Raiffeisen Svizzera alla fondazione di BR e alla modifica dei ragni di attività;
- d) promozione e appoggio della cooperazione fra le BR;
- e) organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento per membri delle autorità, membri della Direzione e del personale;
- f) rappresentanza degli interessi delle BR operanti nella federazione regionale<sup>40</sup> di fronte ad autorità, organi statali, associazioni economiche e altre organizzazioni;
- g) pubblicità regionale e cantonale per il Gruppo Raiffeisen, coordinazione della pubblicità delle BR nelle zone prive di servizi Raiffeisen.

## V. Organizzazione

**Articolo 24**  
Organi Gli organi di Raiffeisen Svizzera sono:  
a) l'Assemblea dei delegati  
b) il Consiglio di amministrazione  
c) la Direzione<sup>41</sup>  
d) (abrogato)<sup>42</sup>  
e) l'Ufficio di revisione ai sensi del CO<sup>43</sup>

---

40 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

41 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 1999; il termine di «Direzione» è stato adattato in tutte le disposizioni.

42 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2005

43 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

# A. Assemblea dei delegati

## Articolo 25

<sup>1</sup>L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo di Raiffeisen Svizzera.

Organo supremo

<sup>2</sup>L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno, nel primo semestre.

## Articolo 26

<sup>1</sup>L'Assemblea dei delegati si compone come segue:

Composizione

a) due delegati per ogni federazione regionale;

b) in aggiunta vengono attribuiti delegati in base al numero di BR per ogni federazione regionale secondo la formula:

$$\frac{40 \times \text{numero BR della federazione regionale}}{\text{numero BR di Raiffeisen Svizzera}}$$

c) in aggiunta vengono attribuiti delegati in base al numero di soci di tutte le BR della federazione regionale secondo la formula:

$$\frac{40 \times \text{numero soci della federazione regionale}}{\text{numero soci di Raiffeisen Svizzera}}$$

d) in aggiunta vengono attribuiti delegati in base al totale di bilancio di tutte le BR della federazione regionale secondo la formula:

$$\frac{40 \times \text{bilancio totale BR della federazione}}{\text{bilancio totale di tutte le BR di Raiffeisen Svizzera}}$$

e) per il calcolo del numero di delegati per ogni federazione regionale secondo le lett. b, c e d la somma delle frazioni di delegato  $\geq 0,5$  viene arrotondata per eccesso.

<sup>2</sup>I membri del Consiglio di amministrazione<sup>44</sup> di Raiffeisen Svizzera non possono essere contemporaneamente delegati.

<sup>3</sup>Ciascun delegato ha un voto. La rappresentanza può avvenire soltanto tramite un delegato supplente eletto.

<sup>4</sup>Il Consiglio di amministrazione calcola di volta in volta, sulla base della situazione esistente al termine del secondo anno precedente l'Assemblea dei delegati, il numero dei seggi spettante a ogni federazione regionale.

## Articolo 27

<sup>1</sup>I delegati e i supplenti sono eletti per quattro anni. Possono essere rieletti tre volte.

Durata del mandato

<sup>2</sup>Il mandato inizia con il giorno dell'Assemblea ordinaria dei delegati.

## Articolo 28

L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

Attribuzioni

a) modificazione dello statuto di Raiffeisen Svizzera nonché allestimento dello statuto tipo per le BR;

<sup>44</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

- b) emanazione del modello e definizione dei principi fondamentali a lungo termine della politica del Gruppo Raiffeisen<sup>45</sup>;
- c) emanazione dei principi di finanziamento e del regolamento sui contributi delle BR a Raiffeisen Svizzera previsti dall'art. 12 lett. c<sup>46</sup>;
- d) approvazione del rapporto di gestione, del conto profitti e perdite, del bilancio e della ripartizione dell'utile netto;
- e) deliberazione in merito all'adesione obbligatoria delle BR a imprese e società del Gruppo Raiffeisen<sup>47</sup>;
- f) deliberazione sugli oggetti all'ordine del giorno;
- g) elezione e revoca del Consiglio di amministrazione, del suo Presidente, nonché dell'ufficio di revisione ai sensi del CO per Raiffeisen Svizzera e inoltre designazione dell'ufficio di revisione ai sensi del CO eleggibile per le BR<sup>48</sup>;
- h) scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione;
- i) esame e decisione di ricorsi in caso di esclusione di membri di Raiffeisen Svizzera;
- j) esame e decisione di altri oggetti ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
- k) esame e decisione di altri oggetti che per legge o statuto non sono attribuiti ad un altro organo.

### **Articolo 29**

Convocazione

<sup>1</sup>La convocazione dell'Assemblea ordinaria dei delegati avviene secondo le seguenti modalità:

- a) notifica della data e del luogo dell'Assemblea, come pure delle indicazioni relative all'intera procedura 5 mesi prima dell'Assemblea;
- b) inoltro delle proposte per l'inclusione di trattande all'ordine del giorno 12 settimane prima dell'Assemblea;
- c) invio dell'ordine del giorno fissato dal Consiglio di amministrazione, della documentazione relativa alle trattande e di eventuali proposte per le nomine 4 settimane prima dell'Assemblea.

<sup>2</sup>Sono ammessi dei termini più brevi per la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati.

### **Articolo 30**

Diritto di proposta

Le proposte all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati possono essere formulate da:

- a) ogni BR. Questa ha il diritto di motivare la proposta davanti all'Assemblea dei delegati;
- b) ogni federazione regionale tramite il suo comitato;
- c) ogni delegato in occasione della discussione di un argomento all'ordine del giorno, nel corso dell'Assemblea dei delegati.

<sup>45</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

<sup>46</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

<sup>47</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

<sup>48</sup> Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

### Articolo 31

<sup>1</sup>L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di impedimento, egli è sostituito dal Vicepresidente o, se anch'egli è impedito, da un altro membro del Consiglio di amministrazione.

Svolgimento

<sup>2</sup>Delle deliberazioni dell'Assemblea dei delegati viene steso un verbale, che dev'essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il segretario e fa eleggere gli scrutatori.

<sup>3</sup>I membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione partecipano all'Assemblea dei delegati con voto consultivo. Inoltre, è presente una rappresentanza dell'ufficio di revisione ai sensi del CO<sup>49</sup>.

### Articolo 32

<sup>1</sup>L'Assemblea dei delegati delibera ed elegge a maggioranza assoluta dei voti emessi, salvo nei casi in cui la legge o lo statuto prevedono diversamente.

Deliberazione, elezioni

<sup>2</sup>In caso di parità di voti, la votazione dev'essere ripetuta, previa discussione sull'oggetto.

<sup>3</sup>Nelle elezioni, se non vi sono abbastanza candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta, ha luogo una seconda votazione per la quale vale la maggioranza relativa.

<sup>4</sup>Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto occorrono i due terzi dei voti emessi.

<sup>5</sup>Le elezioni e le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Uno scrutinio segreto ha luogo se richiesto da almeno 20 delegati.

<sup>6</sup>Non sono ammesse deliberazioni su oggetti non figuranti all'ordine del giorno, a meno che si tratti della proposta di convocare un'Assemblea generale straordinaria.

### Articolo 33

<sup>1</sup>Un decimo di tutte le BR può richiedere che una decisione presa dall'Assemblea dei delegati concernente la modifica dello statuto oppure lo scioglimento di Raiffeisen Svizzera sia sottoposta alla votazione per corrispondenza.

Referendum

<sup>2</sup>La domanda di referendum va inoltrata a Raiffeisen Svizzera entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione alle BR.

<sup>3</sup>La decisione sul referendum concernente la modifica dello statuto richiede una maggioranza dei due terzi dei voti emessi.

### Articolo 34

Soggiacciono alla votazione per corrispondenza:

a) la decisione sull'aumento dell'obbligo di versamenti supplementari. Essa necessita del consenso dei  $\frac{3}{4}$  delle BR federate;

Votazione per corrispondenza

---

49 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

- b) la decisione su cambiamenti sostanziali dell'art. 10. Essa necessita del consenso dei  $\frac{1}{10}$  delle BR federate;
- c) la decisione sullo scioglimento di Raiffeisen Svizzera. Essa richiede il consenso dei  $\frac{3}{4}$  delle BR federate.

### Articolo 35

Assemblea straordinaria  
dei delegati

L'Assemblea dei delegati è convocata in via straordinaria:

- a) ogni volta che il Consiglio di amministrazione o l'Ufficio di revisione ai sensi del CO<sup>50</sup> lo ritiene necessario;
- b) su richiesta di almeno 3 federazioni regionali;
- c) su richiesta di  $\frac{1}{10}$  delle BR;
- d) nei casi previsti dalla legge.

## B. Consiglio di amministrazione

### Articolo 36<sup>51</sup>

Composizione durata  
della carica

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra nove e dodici.

<sup>2</sup>I nuovi membri devono integrare e ampliare le qualifiche del Consiglio di amministrazione. Essi devono rappresentare in congrua misura le regioni linguistiche nonché gli organi delle BR. In linea di principio la metà dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere rappresentanti di organi delle BR.

### Articolo 37<sup>52</sup>

Eleggibilità

Può essere eletto consigliere di amministrazione soltanto chi è socio di una BR federata.

### Articolo 38<sup>53</sup>

Durata della carica,  
limite d'età

<sup>1</sup>La durata della carica è di due anni.

<sup>2</sup>In caso di uscita di membri prima della scadenza del mandato, l'elezione complementare vale fino al termine del periodo amministrativo in corso.

<sup>3</sup>La durata massima del mandato di un consigliere di amministrazione è di 12 anni.

<sup>4</sup>I membri del Consiglio di amministrazione che durante il loro mandato compiono il 65° anno di età lasceranno la carica al termine del periodo amministrativo.

### Articolo 39

Convocazione

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che gli affari lo esigono, ma almeno quattro volte all'anno.

50 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

51 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004

52 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004

53 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004

<sup>2</sup>Il Presidente o tre membri del Consiglio di amministrazione o la Direzione possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

<sup>3</sup>La convocazione avviene a cura del Presidente o, in caso d'impedimento, del Vice-presidente o, se anch'egli è impedito, di un altro membro del Consiglio.

#### **Articolo 40**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione può deliberare alla presenza di oltre metà dei suoi membri oppure, nel caso di deliberazione a mezzo circolare, quando oltre metà dei membri esprime il proprio voto.

Deliberazioni e verbale

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione delibera e fa le nomine a maggioranza assoluta dei membri presenti, nel caso di deliberazione a mezzo circolare a maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri.<sup>54</sup> In caso di parità, decide il voto del Presidente.

<sup>3</sup>Delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione viene tenuto un verbale. Esso dev'essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 41**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione è responsabile della Direzione generale di Raiffeisen Svizzera, nonché della sorveglianza e del controllo della gestione della Direzione e della Revisione interna<sup>55</sup>.

Doveri e attribuzioni

<sup>2</sup>In particolare ha i compiti e le competenze seguenti:

- a) decisione sull'ammissione e l'esclusione di BR, come pure approvazione di modifiche di rami d'attività;
- b) fissazione di data, luogo e lista delle trattande dell'Assemblea dei delegati, come pure proposta di candidati per il Consiglio di amministrazione e presa di posizione sulle proposte all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati<sup>56</sup>;
- c) definizione della politica di gestione del Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera<sup>57</sup> nell'ambito dei principi di cui all'art. 28 lett. b come pure del bilancio preventivo;
- d) emanazione dei regolamenti necessari per la gestione degli affari di Raiffeisen Svizzera e per la delimitazione delle competenze, specie in relazione alle operazioni all'estero;
- e) emanazione di un regolamento relativo alla concessione di aiuti finanziari a singole BR;
- f) aumento del capitale sociale;
- g) determinazione dei principi di fatturazione per le prestazioni di servizio di Raiffeisen Svizzera alle BR;

---

54 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004

55 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2005

56 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004

57 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

- h) apertura e chiusura di rappresentanze<sup>58</sup> o di succursali di Raiffeisen Svizzera; deliberazione sulla fondazione di società affiliate, sulla costituzione di fondazioni e sulla partecipazione ad altre società, in particolare a istituti bancari e finanziari; acquisto e vendita di immobili;
- i) elezione del Vicepresidente e dei membri delle commissioni del Consiglio di amministrazione;<sup>59</sup>
- j) nomina e revoca del Presidente e dei membri della Direzione, del capo della Revisione interna<sup>60</sup> nonché dei rispettivi sostituti<sup>61</sup>;
- k) designazione e revoca dell'Ufficio di revisione di Raiffeisen Svizzera e delle BR ai sensi della Legge sulle banche<sup>62</sup>;
- l) ricezione ed esame dei rapporti della Direzione, della Revisione interna, dell'Ufficio di revisione ai sensi del CO e della Legge sulle banche di Raiffeisen Svizzera<sup>63</sup>;
- m) deliberazione sull'adesione a organizzazioni nazionali e internazionali;
- n) elaborazione di uno statuto tipo per le federazioni regionali, approvazione dello statuto delle singole federazioni regionali e delimitazione della loro giurisdizione dopo aver sentito il parere delle federazioni interessate;
- o) emanazione dei regolamenti necessari alla gestione delle BR;
- p) conciliazione nelle controversie tra Direzione e BR o federazioni regionali, previa audizione delle parti;
- q) allestimento di un ordinamento delle competenze per l'esercizio del diritto di Raiffeisen Svizzera di dare direttive e di formulare proposte in casi di particolare gravità secondo l'art. 13 lett. b.

#### **Articolo 42<sup>64</sup>**

Commissioni

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione elegge una Commissione del Consiglio di amministrazione che si compone del Presidente, del Vicepresidente e di un altro membro del Consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione può convocare altre commissioni che esplicano mansioni a tempo determinato o indeterminato.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione fissa in un regolamento i compiti e le competenze delle commissioni permanenti.

<sup>4</sup>Per la convocazione, le deliberazioni e la verbalizzazione valgono per analogia le disposizioni degli art. 39 e 40.

---

58 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 1999

59 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

60 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 13 giugno 1998

61 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2005

62 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2005

63 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

64 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004



## C. Direzione

### Articolo 43

<sup>1</sup>Alla Direzione incombe la gestione degli affari ai sensi della Legge sulle banche. Ad essa compete la conduzione della Banca e dei servizi centrali ai sensi degli art. 4–6 del presente statuto.

Compiti

<sup>2</sup>La Direzione è responsabile per l’attuazione della politica di gestione del Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera definita dal Consiglio di amministrazione<sup>65</sup>.

<sup>3</sup>I membri della Direzione partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni in accordo con il Presidente del Consiglio di amministrazione<sup>66</sup>. Essi hanno voto consultivo e diritto di proposta.

### Articolo 44

<sup>1</sup>La Direzione ha, in particolare, le seguenti competenze:

Doveri e attribuzioni

- a) la presentazione delle proposte sugli oggetti per i quali la deliberazione è di competenza del Consiglio di amministrazione, risp. delle sue commissioni<sup>67</sup>;
- b) l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione, risp. delle sue commissioni;
- c) la regolare informazione del Consiglio di amministrazione sull’andamento degli affari e su avvenimenti straordinari;
- d) l’emanazione delle direttive<sup>68</sup> necessarie alla gestione di Raiffeisen Svizzera nell’ambito delle decisioni del Consiglio di amministrazione;
- e) l’emanazione delle istruzioni<sup>69</sup> necessarie alla gestione delle BR, nell’ambito delle decisioni del Consiglio di amministrazione;
- e<sup>bis</sup>) la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria presso la BR, nel caso in cui, a seguito di ritiro o per altri motivi, il Consiglio di amministrazione non sia più atto a deliberare<sup>70</sup>;
- f) la deliberazione sugli oggetti di competenza della Direzione in base ai regolamenti e all’ordinamento delle competenze.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione disciplina in un regolamento i doveri e le competenze della Direzione.

---

65 Revisione statutaria decisa dall’Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

66 Revisione statutaria decisa dall’Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

67 Revisione statutaria decisa dall’Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

68 Revisione statutaria decisa dall’Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

69 Revisione statutaria decisa dall’Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

70 Revisione statutaria decisa dall’Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

## D. Revisione interna<sup>71</sup>

### Articolo 45

Compiti, organizzazione

<sup>1</sup>La Revisione interna effettua verifiche presso le BR associate, presso Raiffeisen Svizzera e le altre imprese e società del Gruppo Raiffeisen<sup>72</sup>.

<sup>2</sup>La Revisione interna è sottoposta direttamente al Consiglio di amministrazione.

### Articolo 46

Doveri e attribuzioni

<sup>1</sup>La Revisione interna ha, in particolare, le seguenti competenze:

- a) assicurare una verifica qualificata ed efficiente;
- b) informare regolarmente il Consiglio di amministrazione, risp. la Commissione da esso nominata<sup>73</sup> sull'attività di controllo e sui risultati delle verifiche della Revisione interna, come pure su situazioni straordinarie;
- c) presentare proposte sugli oggetti per i quali la deliberazione è di competenza del Consiglio di amministrazione, risp. delle sue commissioni;
- d) eseguire le decisioni del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni;
- e) coordinare l'attività svolta dall'ufficio di revisione ai sensi della Legge sulle banche e dalla Revisione interna per le BR, Raiffeisen Svizzera e le altre imprese e società del Gruppo Raiffeisen.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione disciplina in un regolamento i doveri e le competenze della Revisione interna.

## E. Ufficio di revisione ai sensi del CO<sup>74</sup>

### Articolo 47<sup>75</sup>

Durata del mandato e compiti

<sup>1</sup>L'Ufficio di revisione ai sensi del CO viene eletto dall'Assemblea dei delegati per un mandato di tre anni.

<sup>2</sup>I diritti e i doveri dell'Ufficio di revisione ai sensi del CO si ricavano dalle prescrizioni di legge.

### Articolo 48

(abrogato)<sup>76</sup>

### Articolo 49

(abrogato)<sup>77</sup>

---

71 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2005

72 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

73 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

74 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

75 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

76 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

77 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

**Articolo 50**  
(abrogato)<sup>78</sup>

**Articolo 51**  
(abrogato)<sup>79</sup>

## VI. Firma sociale

**Articolo 52**

<sup>1</sup>Per impegnare validamente Raiffeisen Svizzera è necessaria la firma di due persone aventi diritto di firma. Diritto di firma

<sup>2</sup>Hanno diritto di firma il Presidente, il Vicepresidente e un altro membro del Consiglio di amministrazione, i membri della Direzione nominati dal Consiglio di amministrazione e i rispettivi sostituti, come pure i funzionari con diritto di firma completa, i procuratori e i mandatari commerciali designati dalla Direzione<sup>80</sup>.

## VII. Rendiconto, riserve e ripartizione dell'utile

**Articolo 53**

<sup>1</sup>I conti annuali vengono chiusi al 31 dicembre. La compilazione del bilancio dev'essere eseguita secondo le disposizioni di legge. Conti annuali, compilazione del bilancio e destinazione dell'utile

<sup>2</sup>Il fondo di riserva legale viene alimentato mediante i contributi ad esso destinati in base alle disposizioni di legge.

<sup>3</sup>L'Assemblea dei delegati decide sulla destinazione dell'utile netto rimanente su proposta del Consiglio di amministrazione.

<sup>4</sup>Salvo il pagamento di un interesse sulle quote sociali, non è ammessa nessuna ripartizione di utile e dev'essere costituito un patrimonio indivisibile.

## VIII. Pubblicazioni sociali

**Articolo 54**

Gli avvisi di Raiffeisen Svizzera avvengono nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altri organi secondo decisione del Consiglio di amministrazione. Pubblicazioni

---

78 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

79 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

80 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004

## IX. Vertenze giudiziarie

Tribunale arbitrale

### Articolo 55

<sup>1</sup>Le vertenze giudiziarie su questioni tra

- Raiffeisen Svizzera e membri dei suoi organi;
- Raiffeisen Svizzera e BR;
- Raiffeisen Svizzera e federazioni regionali;
- BR fra di loro;

vengono giudicate, comprese tutte le questioni preliminari e incidentali, definitivamente e con l'esclusione delle vie legali ordinarie, da un tribunale arbitrale con sede a San Gallo.

<sup>2</sup>Ciascuna delle parti in causa nomina un arbitro. Gli arbitri nominati sceglieranno entro 30 giorni un terzo arbitro quale presidente del tribunale arbitrale. A questi spetta la decisione in caso di parità di voto.

<sup>3</sup>Ciascuna delle parti può dare avvio alla procedura intimando con lettera raccomandata alle altre parti in causa di nominare entro 14 giorni il proprio arbitro. Se una delle parti si rifiutasse di nominare un arbitro, o se i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla nomina del presidente del tribunale, si chiederà al presidente del Tribunale commerciale del canton San Gallo di nominare l'arbitro mancante.

<sup>4</sup>I dibattimenti del tribunale arbitrale non sono pubblici. I suoi membri hanno l'obbligo di osservare il segreto su tutti i fatti e le situazioni di cui vengono a conoscenza in relazione alla vertenza.

## X. Scioglimento e liquidazione di Raiffeisen Svizzera

### Articolo 56

Liquidazione

<sup>1</sup>In caso di scioglimento di Raiffeisen Svizzera, spetta al Consiglio di amministrazione procedere alla liquidazione, salvo attribuzione dell'incarico a terzi in seguito a decisione dell'Assemblea dei delegati.

<sup>2</sup>Il patrimonio di Raiffeisen Svizzera che rimane dopo la liquidazione di tutti gli impegni e il rimborso del valore nominale<sup>81</sup> delle quote sociali non può essere ripartito. Va collocato a interesse presso la Banca Nazionale Svizzera che lo amministrerà in via fiduciaria fino alla costituzione di una nuova impresa<sup>82</sup> avente lo stesso scopo specificato all'art. 3.

<sup>3</sup>Se, entro dieci anni, l'avanzo della liquidazione non può essere trasferito ad una nuova impresa ai sensi del cpv. 2, il patrimonio va destinato a un'istituzione pubblica o privata esente da imposte con uno scopo il più possibile simile.<sup>83</sup>

81 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 15 giugno 2013

82 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

83 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 15 giugno 2013

# XI. Disposizioni finali

## Articolo 57

(abrogato)<sup>84</sup>

## Articolo 58

Lo statuto entra in vigore dopo la sua accettazione da parte dell'Assemblea dei delegati del 16 giugno 1990. Sostituisce quello del 12 giugno 1976.

Entrata in vigore

(cpv. 2 abrogato)<sup>85</sup>

Questo statuto è stato modificato con decisione dell'Assemblea dei delegati del 5 giugno 1993, mediante votazione per corrispondenza dell'ottobre 1993, confermata dal Consiglio di amministrazione in data 17 dicembre 1993, e decisione dell'Assemblea dei delegati del 16 settembre 1995, dell'8 giugno 1996, del 13 giugno 1998 e del 12 giugno 1999 come pure mediante votazione per corrispondenza di novembre 1999, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 9/10 dicembre 1999, e decisione dell'Assemblea dei delegati del 16 giugno 2001 e del 21 giugno 2003, come pure mediante votazione per corrispondenza del novembre 2003, della quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto in data 9 dicembre 2003, e decisione dell'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2004, del 18 giugno 2005 e del 10 giugno 2006 e del 15 giugno 2013 nonché della votazione per corrispondenza del 24 settembre 2013. Le modifiche entrano in vigore con decisione della votazione per corrispondenza.

Il Presidente:  
Prof. Dr. Johannes Rüegg

Il Segretario:  
Pius Horner

---

84 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2006

85 Revisione statutaria decisa dall'Assemblea dei delegati del 21 giugno 2003





